

Corte di Cassazione, sentenza dell'08 ottobre 2013, n. 22829

Questa Corte (Cass. n. 4586 del 2002; 3428 del 2004) ha, già, affermato il principio secondo cui la mancata estensione, ad opera dell'art. 15, 2° co, del dPR n. 601 del 1973, del **regime agevolativo previsto per le operazioni di credito alla cooperazione (regime rappresentato dall'assoggettamento di esse ad un'unica imposta sostitutiva)** anche agli atti giudiziari ad esse relativi (i quali sono perciò soggetti ad imposizione secondo il regime ordinario) **"non comporta che le operazioni di credito in questione, per il fatto di venir enunciate in sede di quegli atti giudiziari, divengano perciò soggette anche ad imposta di registro, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131"**.

Infatti è stato rilevato che:

a) l'art. 16 n. 4 del dPR n. 601 del 1973, per il settore del credito alla cooperazione - pacificamente applicabile, nella specie, sia in relazione alla natura dell'operazione di finanziamento che ratione temporis (il numero 4 in esame è stato abrogato dall'art. 7, co 1, l. n. 146 del 1998, con effetto per i contratti stipulati dal 15 maggio 1998) - **prevede non già un'esenzione fiscale ma un'agevolazione, realizzata con il metodo della imposizione sostitutiva**, in quanto a norma del successivo art. 17 "gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16 sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, **una imposta sostitutiva**";

b) l'ultima parte del secondo comma dell'art. 17, in esame, nel fare "salvo quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 15 per gli atti giudiziari e le cambiali", **si limita a sottrarre al regime dell'imposizione sostitutiva gli atti giudiziari relativi alle operazioni di finanziamento dalle quali il contenzioso ha preso origine: i primi restando assoggettati alle normali imposte sugli atti giudiziari e le seconde ad imposizione sostitutiva**;

c) l'art. 22 del dPR n. 131 del 1986, che disciplina la imposizione degli atti "enunciati" e non registrati, non riguarda la enunciazione di atti esenti, né, tanto meno, **riguarda gli atti soggetti ad imposizione sostitutiva, i quali, avendo, già, scontato detta imposta non possono essere nuovamente assoggettati ad imposizione, in assenza di diverso ed autonomo presupposto di imposta**;

d) diversamente opinando, "gli atti favoriti dall'erario, in caso di azioni giudiziarie, sarebbero incisi in misura maggiore degli atti non favoriti. In definitiva, il pagamento dell'imposta sostitutiva, in tanto ha un senso in quanto dà diritto alla registrazione senza ulteriori oneri. Altrimenti, il metodo sostitutivo avrebbe dovuto essere scorporato dal titolo delle agevolazioni fiscali e ricondotto a quello delle sanzioni" (così, Cass. n. 4586 del 2002).

(Dispositivo a cura dello Studio Agostini)